



Prot. P/2019/0027499

Via mail

Imperia, 25/11/2019

Ai Signori DIRIGENTI

Ai Titolari di Posizione Organizzative

E p.c. Al Presidente Dott. Domenico ABBO

SEDE

Oggetto: Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. – Privacy/ Trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Garante Privacy Provvedimento n. 243/2014 “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato con finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” - Pubblicazione dati contenuti nei curricula professionali e nei disciplinari di incarichi – Direttiva –

Con il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il legislatore ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.

A tal fine, nel capo I dedicato ai "**principi generali**", la trasparenza è definita come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma 1).

Nel medesimo capo I è precisato che "oggetto del decreto" è l'individuazione "del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione". e che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7" (art.1, comma 3, e art. 3).



Il legislatore dedica il **Capo I – Ter “Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”**, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, alla qualità dei dati e alla pertinenza delle informazioni.

Si chiede, in particolare, “*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.* (art. 7 bis, comma 4.)

Al comma 5 dell’articolo richiamato è previsto che: “*Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili all’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 196 del 2003” rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.*

Si evidenzia, pertanto, che tutte le volte in cui nel Decreto Legislativo n. 33/2013 è utilizzata la locuzione “**pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente**” –il riferimento è limitato agli “**obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni**” contenuti oltre che nel Decreto citato anche in altre disposizioni normative aventi analoga finalità di trasparenza, con esclusione degli obblighi di pubblicazione aventi finalità diverse (es. pubblicità legale);

Come ricordato altresì dal **Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, i principi e la disciplina di protezione dei dati personali** devono essere rispettati **anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.**

In merito, si rappresenta che “**dato personale**” così come definito dall’articolo 4 del **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** è “*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;*



Secondo l'articolo 5 del Regolamento sopra citato **i dati personali devono essere trattati** *“in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»), raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e, se necessario, aggiornati”*.

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

Laddove le SS.LL. riscontrino l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione nel proprio sito web di un atto o di un documento contenente **“dati personali” è necessario che i dati personali da inserire in tali atti e documenti siano selezionati verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.**

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato.

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere intelligibili i dati personali **non pertinenti** o, se sensibili o giudiziari, **non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

È, quindi, **consentita la diffusione dei soli dati personali** la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare **sia realmente necessaria e proporzionata** alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto, di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'**oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.**

L'articolo 2 ter del D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. n.101/2018 al comma 4 stabilisce che si intende per:

a) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,... omissis..... in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;



PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio S 1.1 Segreteria Generale
Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – (Privacy)

b) "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Rimanendo a disposizione per quanto possa occorrere, si ringrazia e si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

F.to Dott. Antonino GERMANOTTA **

**Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93.*